



Proposta di legge recante:

“Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi)”.

Il Consigliere regionale

F.to Pierluigi Caputo

Proposta di legge recante: “Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi)”.

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge mira a modificare la legge regionale 29 marzo 2024, n. 16, al fine di consentire il pieno avvio e la conseguente operatività dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi. Nello specifico, la proposta di legge nel suo complesso reca tre articoli.

Con l’articolo 1 sono apportate modifiche ai seguenti articoli:

- articolo 2, comma 3, al fine di disporre il trasferimento della sede sociale presso il Centro Agroalimentare di Lamezia Terme al fine di garantire le esigenze di continuità delle azioni già intraprese dal CORAP, la cui sede era – infatti – allocata presso il predetto Centro;
- articolo 12, comma 5, lett. e), per adeguare la norma transitoria ai tempi di effettivo avvio dell’Agenzia, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze da parte del CORAP;
- articolo 12 per aggiungere il comma 8, onde consentire ad ARSAI, per il completo subentro in tutte le attività alla stessa rimessa dalla legge istitutiva, l’acquisizione del diritto d’uso di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile già in uso alla Fondazione Mediterranea Terina ONLUS, nonché nella titolarità dei rapporti giuridici e dei beni strumentali materiali e immateriali appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione medesima, che dovessero residuare all’esito della liquidazione coatta amministrativa.

La proposta di legge non implica nuovi o maggiori oneri finanziari per l’Amministrazione, così come previsto dall’articolo 2 della proposta di legge medesima.

Infine, l’articolo 3 della proposta dispone l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovo o maggiori oneri a carico del bilancio regionale atteso che la modifica proposta ha natura prettamente ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi)”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche alla l. r. 29 marzo 2024 n. 16	//	//	//
2	Indica l’invarianza finanziaria del testo della proposta di legge	//	//	//
3	Dispone l’entrata in vigore anticipata della legge.	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	//	//	//	

Proposta di legge recante: “Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi)”.

Art. 1

(Modifiche alla l. r. n. 16/2024)

1. Nella legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 3, dell’articolo 2 le parole da: “la” a “Santelli” sono sostituite dalle seguenti: “il Centro Agroalimentare di Lamezia Terme (CZ)”;

b) nell’articolo 12:

1) nella lettera e) del comma 5, la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “trenta”;

2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“8. L’Agenzia subentra nel diritto d'uso di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile già in uso alla Fondazione Mediterranea Terina OLNUS, nonché nella titolarità dei rapporti giuridici e dei beni strumentali materiali e immateriali appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione medesima, che dovessero residuare all'esito della liquidazione coatta amministrativa.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.